

-l' accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22.02.2001, che ha definito le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99;

-il D.D. del 22.01.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle Imprese per tirocini formativi;

PREMESSO

1. che la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1 c. 1);
2. che per collocamento mirato dei disabili deve intendersi quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone disabili nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più idoneo, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti ed i rapporti interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione (art. 2, legge 68/99);
3. che l'ufficio competente può stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all'art. 11, comma 1, della legge 68/99;
4. che nelle convenzioni devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (art. 11, c.2 legge 68/99);
5. che le suddette modalità comprendono la facoltà di scelta nominativa, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 7 della legge 68/99, lo svolgimento di tirocini con finalità formative di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, nonché la decorrenza dei cennati periodi di prova, solo al termine dell'eventuale percorso formativo (art. 11 comma 2 legge 68/99);
6. che le convenzioni possono essere stipulate anche dai datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste dalla legge n. 68/99 (art. 11 comma 3);
7. che gli Uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art.11 comma 4 legge 68/99);
8. che attraverso le convenzioni, si accede — sulla base dei programmi e nei limiti delle disponibilità previste - alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall'art.13, comma 4, della legge 68/99 e regolamentato dal D.M. n.91/00;
9. che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento anche delle agevolazioni a carico del Fondo Regionale di cui all'art. 14 della legge n. 68/99, qualora ricorrano le condizioni previste;
10. che l'azienda cercherà di perseguire gli obiettivi occupazionali, di cui alla legge 68/99, nella misura necessaria, però, di contemperare il rispetto delle norme con la salvaguardia degli equilibri economico-aziendali e gestionali;

...

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Considerato che nell'ultimo prospetto informativo di cui al D.M. 22.11.1999 è stata rappresentata la seguente situazione occupativa:

- n. lavoratori su cui si computa la quota di riserva a livello nazionale;
- n. lavoratori su cui si computa la quota di riserva a livello provinciale;
- n. disabili da assumere ex art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), legge 68/99;
- n. soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge n. 68/99.

L'Azienda si impegna a seguire il programma di assunzione o di tirocinio di cui alla presente convenzione, interessante complessivamente n.....soggetti disabili, articolato attraverso le seguenti tipologie di inserimento:

a) assunzioni a tempo indeterminato	n.	tempo pieno n.	part time n.	entro il
b) assunzioni a tempo determinato	n.	tempo pieno n.	part time n.	entro il
c) contratti di formazione-lavoro	n.	tempo pieno n.	part time n.	entro il
d) contratti di apprendistato	n.			entro il
e) tirocini formativi e di orientamento	n.			

Nell'attuare il suddetto programma in conformità alla legge 68/99, l'azienda può avvalersi, in particolare, delle seguenti modalità di inserimento dei soggetti disabili:

-chiamata nominativa per la totalità dei soggetti interessati, in deroga alle percentuali previste dall'art. 7 della legge 68/99;

-accesso a misure di preselezione;

-previsione di periodi di prova, decorrenti dal termine dell'eventuale percorso formativo attivato seguito dall'assunzione, di durata più ampia di quella prevista dal CCNL, purchè non superiore a 1 mese, prorogabili per un periodo massimo di 6 mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilità;

-deroghe alla durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, stipulati fino ad un massimo, rispettivamente, di 36 mesi e di 5 anni;

-deroghe ai limiti di età per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro e apprendistato, elevabili, rispettivamente, a 35 e 32 anni.

Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di stipula della presente convenzione inerenti prospetto informativo, sono computate ai fini dell'assolvimento del sopra indicato programma di assunzioni.

Art. 2

Durante il periodo di vigenza della convenzione, qualora sia dato regolare corso al programma graduale delle assunzioni, l'Ufficio competente non effettuerà avviamenti numerici per le unità dedotte in convenzione.



Art. 3

In caso di riscontrate gravi irregolarità da parte aziendale nell'attuazione del relativo programma, l'Ufficio competente, previa formale e documentata contestazione all'Azienda, potrà, valutate ragioni eventualmente addotte dall'Azienda stessa, interrompere l'applicazione della convenzione. Qualora non risulti pienamente rispettato il piano di copertura programmato, al termine di ogni periodo stabilito, l'Ufficio competente provvederà, con proprio atto, all'immediata risoluzione della convenzione che, per la parte relativa ai residui avviamenti, verrà considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 68/99.

La variazione del tipo di assunzione o il notevole differimento dei termini indicati nel programma cui all'articolo 1 è ammissibile solamente in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti a preventiva valutazione dell'Ufficio competente.

Art. 4

Eventuali e parziali scostamenti dalla pianificazione concordata non impediscono il rinnovo, se l'entità esigua o comunque non addebitabili all'azienda.

Art. 5

In caso di assunzione dei disabili individuati dall'art. 13 della legge 68/99 o di svolgimento di tirocinio finalizzati all'assunzione dei disabili individuati dall'art. 1 comma 1, della legge medesima, l'azienda - previa presentazione di apposito programma - potrà inoltrare domanda per l'accesso a agevolazioni previste dall'art. 13 citato.

Art. 6

Per gli inserimenti mirati, l'Azienda - ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'art. 1 della legge 24.06.1997, n. 196 - può avviare tirocini formativi e di orientamento secondo lo schema convenzionale riportato in allegato 1).

Art. 7

Ove, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.

Al tal fine, l'Azienda fornirà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente che, effettuati i necessari riscontri, procederà a sospendere la convenzione per l'intera durata della situazione sospensiva sopravvenuta.



Art. 8

La stipula della convenzione non impedisce all'azienda, se ricorrono le speciali condizioni previste dall'art. 3 del D.M. 7 luglio 2000 n. 357, di accedere all'istituto dell'esonero parziale, fermo restando la operatività della convenzione per la eventuale parte residua.

La convenzione medesima è compatibile, altresì, con l'istituto delle compensazioni territoriali.

Art. 9

Per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo già intercorso dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'Azienda è da ritenersi ottemperante e quindi in regola rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 68/99, fermo restando l'obbligo di presentazione del prospetto informativo annuale nei termini e nei modi previsti dal D. M. 22.11.1999, e conseguentemente:

- l'Ufficio competente non procede ad avviamento d'ufficio numerico di soggetti appartenenti a categorie protette, salvi i casi di cui sopra all'art.3, comma 2;
 - non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all'art.5, comma 3, della legge 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di esonero parziale;
 - non è applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge 68/99;
- la convenzione è valida ai fini dell'obbligo di certificazione di cui all'art.17 della legge 68/99.

Art. 10

Qualora i prospetti informativi annuali evidenzino una variazione in aumento o in riduzione rispetto alle scoperture considerate nel programma di avviamento di cui all'art. 1 della presente convenzione, il programma stesso potrà essere modificato di concerto con l'Ufficio competente.

I termini e le modalità attuative della presente convenzione potranno essere concordemente modificati in ragione di oggettivi mutamenti delle condizioni che danno origine alla convenzione stessa o di eventi sopravvenuti (autorizzazione compensazione territoriale ecc.) ovvero, nel caso in cui l'Ufficio competente e/o l'Azienda ritengano di apportare congiuntamente modifiche migliorative al programma di inserimento dei disabili e delle categorie protette.

Inoltre, qualora il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modificazioni, la convenzione sarà oggetto di riesame per procedere ai necessari adeguamenti.

Art. 11

La presente convenzione ha validità biennale, rinnovabile per ulteriori periodi biennali, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al completamento del programma delle assunzioni contenuto dall'art. 1. Inoltre - ai sensi dell'art. 7 della legge 68/99 e sulla base di quanto precisato in proposito dalla circolare Ministeriale n. 4/2000 - gli obblighi di assunzione di cui agli artt. 3 e 18 della legge medesima devono intendersi assolti a partire dalla richiesta di convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Provincia di....., Centro per l'Impiego di

Società



Allegato 1)

Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento

L'azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio di orientamento e formazione su proposta dell'Ufficio competente (Centro per l'Impiego).

Al tal fine, si conviene quanto segue:

1) Il tirocinio formativo di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e di un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

3) Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

>nominativo del tirocinante

>nominativi del tutor e del responsabile aziendale

>obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda

>gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Il piano formativo, predisposto dall'Azienda d'intesa con il Centro per l'Impiego, viene sottoscritto dal tirocinante per accettazione;

4) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

>svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento

>rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

>mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

5) Il soggetto ospitante assicura il/la tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonchè per la responsabilità civile, fatta salva la possibilità di beneficiare del rimborso dei relativi oneri sensi e per gli effetti del D.D. 22.1.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'art.13, comma 3, della legge n.68/99.


In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante).

6) Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento;

7) La presente convenzione sarà pubblicizzata presso i Centri per l'Impiego, i Centri per l'Orientamento, i Servizi Informa Giovani dei Comuni;



- 8) Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento degli annessi progetti formativi e di orientamento;
- 9) Il Centro per l'Impiego promotore potrà procedere, anche tramite segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, su segnalazione degli Uffici competenti del territorio, a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11, comma 7 - lett.c), della legge 68/99;
- 10) I disabili impegnati nei tirocini formativi e di orientamento sono computati nella quota di riserva e sono esclusi dalla base di computo dei dipendenti.



REGIONE PIEMONTE

1- INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

a) *Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo*

Legge regionale n.51 del 29/8/2000

“Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili”

DGR n. 41 – 2738 del 9 aprile 2001

“L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili . Criteri di riparto , a favore delle Province piemontesi , dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art.14 della L.68/99”

DGR n. 49 – 3602 del 23 luglio 2001

“Criteri e modalità relativi al pagamento , alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della L.68/99”

DGR n. 57-5529 dell'11 marzo 2002

“Stipula del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INAIL per il Piemonte per l'integrazione dell'iniziativa INAIL ex art. 24 del D.lgs . n. 38/2000 nell'ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L. 68/99 ”

DGR n. 58-5530 dell'11 marzo 2002

“Stipula della convenzione tra la regione Piemonte e la Direzione Regionale INAIL del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della L. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)”

DGR n.59-5531 dell'11 marzo 2002

“Stipula del protocollo d'intesa tra la regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della L.68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)”

La proposta di deliberazione avente per oggetto : “Legge 12/02/1999 n 68 – modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della **graduatoria** per il collocamento obbligatorio dei disabili ” ha avuto il parere positivo della Commissione Regionale per l'Impiego in data 11 aprile c.a. e sarà prossimamente portata all'approvazione della Giunta Regionale

Sono in fase di avanzata istruttoria, sempre presso la Commissione Regionale per l'Impiego, due proposte di Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte aventi per oggetto :

“Criteri di riparto tra le Province della **quota regionale del Fondo Nazionale** di cui alla L.68/99 .Accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione Regionale lavoro e Formazione Professionale. Durata delle agevolazioni concedibili . Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'**art.13 L.68/99**”

“Atto di indirizzo sulle **convenzioni** di cui all'**art.11** della L.68/99”

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

Gli strumenti operativi a supporto dell' inserimento lavorativo sono rappresentati fondamentalmente dalle azioni previste e finanziate dalla Misura B1 ,linea 2, del POR Ob.3 /FSE 2000-2006.

A tale proposito la Regione Piemonte ha approvato un apposito atto amministrativo :

- **DGR n. 20- 3574 del 23/7/2001** “L.R. 41/98 – Linea d'intervento 3, Misura A2 , Linee d'intervento 3 e 4 , Misura A3 , Linee d'intervento 2 e 5 , Misura B1 del Complemento POR 2000/2006 FSE Ob. 3.Risorse ed indirizzi alle Province . Assegnazione ,accantonamento, prenotazione somme sui capp.11546 – 11442 – 11540 del bilancio a favore della Direzione 15 Formazione Professionale Lavoro”

Attraverso la Misura B1 , linea 2 la deliberazione regionale prevede il trasferimento di risorse ai Servizi competenti necessarie per attivare le azioni ,nell'ambito dei servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro , per le persone in cerca di occupazione che sono a forte rischio di marginalità sociale .

La Misura B1 linea 2, che si rivolge a due diverse categorie di soggetti - **"immediatamente occupabili "** e **" non immediatamente occupabili"** - , prevede 2 tipi di percorsi :

il primo , per disabili intellettivi e utenti psichiatrici ,più strutturato e specifico; **il secondo** , meno complesso, per invalidi civili fisici e sensoriali, detenuti ed ex detenuti. extracomunitari e giovani a rischio.

Vanno inoltre ricordate , tra le azioni a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili ,oltre a quelle già citate del FR (di cui si tratterà più dettagliatamente nel punto specifico) , anche quelle di Formazione Professionale , finanziate sempre con la Misura B1 ,linea 1, del POR OB.3 FSE 2000-20066 e gli interventi regionali di promozione e sostegno della Cooperazione Sociale finanziate sempre sul POR alla Misura B1 linea 3 (**Piccoli sussidi al capitale delle cooperative sociali**).

Per quanto riguarda questi ultimi interventi (**Piccoli sussidi al capitale delle cooperative sociali**) la Regione Piemonte sta predisponendo, al fine di sottoporre al COMITATO di SORVEGLIANZA, un programma indirizzato a sostenere le "organizzazioni non governative e raggruppamenti locali" impegnati nella promozione e nell'integrazione sociale di categorie di soggetti svantaggiati appartenenti alle aree di disagio quali gli alcoolisti ed ex alcoolisti, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, sieropositivi da HIV disoccupati di lunga durata, immigrati, disabili fisici, psichici e sensoriali, minoranze etniche, nomadi, senza fissa dimora, soggetti in uscita dal mondo della prostituzione, rifugiati, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.

Il programma prevede :

- azioni finalizzate alla creazione e consolidamento dei consorzi di cooperative (con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B)
- azioni finalizzate al miglioramento dei servizi offerti dalle strutture operanti nel settore dell'esclusione sociale (terzo settore)
- contributo ai singoli soci lavoratori di cooperative
- contributo in conto capitale

**c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità .
Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati (vedi All. 1)**

**d) Totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso ,con
separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18**

**e) Numero iscritti a decorrere dal 18.1.2000 e avviamenti effettuati dalla
medesima data , distinti per i due anni di applicazione della legge**

**f) Convenzioni (art.11): numero, qualità, durata nel tempo, natura delle iniziative
formative, distinguendo tra convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo
disabili e convenzioni non finanziate**

Con riferimento ai punti d) e) ed f) le informazioni sono contenute nell'allegato 2 costituito dai monitoraggi effettuati dall' Agenzia Piemonte Lavoro per gli anni 2000 e 2001.

Per l'anno 2000, poiché si era in fase di prima applicazione della L. 68/99 e i competenti servizi provinciali per l'impiego erano in fase di attuazione della riforma del collocamento alcuni dati richiesti non erano disponibili (distinzione m/f, distinzione disabili art.18)

g) Convenzioni ex art.12

Non è stata ancora attivata nessuna iniziativa amministrativa al proposito

h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati

Ad integrazione di quanto riportato nel punto F si riporta la tabella sui tirocini

NUMERO DI TIROCINI PREVISTI NELLE CONVENZIONI ONEROSE E NON ONEROSE				
PROVINCIA	NUMERO TIROCINI PER DISABILI			
	PSICHICI E INTELLETTIVI	INVALIDITA'	INVALIDITA'	INVALIDITA'
	dal 46% al 100%	oltre il 79%	dal 67% al 79%	dal 46% al 66%
	TO	16	1	0
VC	0	0	0	1
NO	5	2	0	1
CN	17	2	0	1
AT	2	0	0	0
AL	0	0	0	1
BI	2	1	0	0
VCO	4	0	0	3
TOTALI	46	6	0	9

i) Iniziative finanziate con risorse del FSE

Oltre a quanto riportato precedentemente relativamente alla Misura B1.2 del POR (DGR 20-3574 del 23/7/2001, la Regione Piemonte finanzia anche per l'A.F.2002/2003 attività di Formazione Professionale per disabili per un importo di circa 3.000.000.000 di £ (dato da verificare). Inoltre la Regione Piemonte ha approvato Progetti inseriti nell'Iniziativa Comunitaria Equal per una somma pari a circa 40.000.000.000 di £; in molti di essi, soprattutto afferenti alle misure Occupabilità ed Adattabilità, sono previste sperimentazioni innovative tese a favorire e/o migliorare l'inserimento lavorativo dei disabili.

2- ATTIVITA' DI GESTIONE**a) Stato di aggiornamento delle graduatorie**

La proposta di deliberazione avente per oggetto : "Legge 12/02/1999 n 68 - modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della **graduatoria** per il collocamento obbligatorio dei disabili ", come già ricordato precedentemente, ha avuto il parere positivo della Commissione Regionale per l'Impiego in data 11 aprile e sarà prossimamente portata all'approvazione della Giunta Regionale

c) Volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali, compensazioni intraregionali) nonché delle sospensioni totali temporanee

situazione relativa al 2001

ASPETTI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI			
PROVINCIA	N°	N°	N°
	ESONERI	COMPENSAZIONI TERRITORIALI	SANZIONI RICHIESTE
TO	110	205	40
VC	19	28	
NO	22		4
CN	95	26	
AT			
AL	9	1	10
BI	13	8	1
VCO	21	18	
TOTALI	289	286	55